

CONVENZIONE

Tra l'Amministrazione Comunale di Sogliano Cavour e le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, Regione Italia, rappresentata dalla Superiora Regionale pro tempore,, con sede in

Premesso

- che la Scuola dell'Infanzia Paritaria gestita dalla Comunità delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo risulta in possesso dei requisiti necessari per l'autorizzazione al funzionamento;
- che è fondamentale per la Comunità Soglianese il ruolo svolto dalla Comunità delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, presente sul territorio come Istituzione Educativa da più generazioni, garantendo il diritto di tutti i bambini e le bambine del territorio comunale alla formazione e assicurando una risposta qualificata alle differenti esigenze delle famiglie;
- che la Scuola dell'Infanzia Paritaria gestita dalla Comunità sopra citata, in assenza della scuola dell'infanzia statale ha svolto e continua a svolgere una pubblica funzione di carattere educativo e sociale tanto da rappresentare risorsa irrinunciabile oltreché elemento fondamentale di formazione dei minori, affiancando contestualmente la famiglia nell'educazione integrale dei bambini;
- che la presenza sul territorio di tale unica istituzione educativa destinata all'infanzia costituisce attualmente per le famiglie un patrimonio di grande valore, sia per il forte radicamento nella comunità in cui opera da tempo, sia perché assicura dal punto di vista sociale e culturale lo sviluppo formativo ed educativo del minore, in ultimo perché consente di avere sul posto la scuola, evitando trasferte disagiate nei comuni limitrofi;

- che a tal fine il Comune di Sogliano Cavour riconosce alla Scuola dell'infanzia Paritaria, gestita dalle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, quale strumento di crescita di ogni bambino soglianese, di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento, un ruolo rilevante nello svolgimento di una pubblica funzione di carattere educativo e sociale senza scopo di lucro;

Richiamate

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*, e in particolare l’art. 1, comma 1, il quale dispone *“Il sistema nazionale di istruzione, ..., è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali”*;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”* che all’art. 2, comma 1, lett. e), nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori al fine di assicurare una effettiva eguaglianza di opportunità educative, inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e delle bambine;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che costituisce prosecuzione della precedente stipulata il 29/09/1958 giusta iniziativa di S. E, Mons. Raffaele Calabria Arcivescovo di Otranto, il quale invitò l'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue ad attivare *“L' Asilo Infantile”* di Sogliano Cavour al fine *“di sottrarre l'infanzia dai pericoli della strada”*, comprese tutte le modifiche intervenute negli anni;

-Ritenuto di confermare quanto voluto da S. E. l'Arcivescovo Mons. Raffaele Calabria-ed in special modo lo spirito e le finalità di carattere educativo-sociale e di supporto alle famiglie con all'interno bambini dai 3 ai 6 anni (la lungimiranza dell'iniziativa ha manifestato una collaborazione proficua di circa sessant'anni, nei quali moltissime generazioni di Soglianesi hanno usufruito della formazione scolastica e religiosa).

Art. 2 - Impegni a carico della Comunità delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo

La Superiora Regionale mette a disposizione della Scuola Materna Paritaria di Sogliano Cavour:

1) una Comunità di Suore che garantisca il coordinamento didattico, l'insegnamento e la cura della struttura avuta in comodato d'uso gratuito dall'Amministrazione comunale, oltre ad una azione di Apostolato nella comunità soglianese.

2) con la Comunità di suore **si impegna:**

- ad accogliere bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, fermi restando i criteri di gradualità previsti dalla Riforma Scolastica (approvata con legge 28 marzo 2003, n.53);
- ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, in armonia con i principi della Costituzione Italiana e degli Orientamenti del M.I.U.R;
- a conformare l'orario e il calendario scolastico a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali vigenti, fatta salva la possibilità per la scuola di effettuare maggiori prestazioni;
- ad accogliere tutti gli alunni di ambo i sessi senza alcuna discriminazione di carattere sociale, etnico e religioso, con precedenza per

quelli residenti nel territorio comunale ed in età di ammissione alla Scuola dell'infanzia, come da disposizioni Ministeriali, fino ad esaurimento dei posti disponibili, favorendo, in particolare, l'inserimento dei bambini in condizioni di svantaggio culturale;

- ad assicurare il diritto alla frequenza ai bambini diversamente abili e, in ogni caso in situazione di handicap; per l'inserimento degli stessi si rinvia alle norme in vigore. In particolare, d'intesa con la famiglia, dovrà essere promossa ogni iniziativa che consenta al bambino diversamente abile di disporre del necessario sostegno scolastico;
- ad applicare nei confronti del personale educativo dipendente (con idoneo titolo di abilitazione) il trattamento giuridico ed economico previsto nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento;
- a collaborare con le istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio;
- a presentare annualmente al Comune di Sogliano Cavour copia del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché della rendicontazione sulle modalità di impiego delle somme messa a disposizione dal Comune;
- ad aggiornarsi annualmente sulle disposizioni Ministeriali relative al funzionamento delle Scuole Materne Paritarie, rispettandone i disposti non menzionati in questa convenzione, per tutta la durata della convenzione;
- ad organizzare le procedure di iscrizione e frequenza autonomamente nel rispetto della normativa in vigore.

La Superiore Regionale si impegna, altresì, a farsi carico del costo e della relativa individuazione del personale laico, docente o non docente, necessario alla gestione del servizio di scuola dell'infanzia.

Art. 3 - Impegni ed obblighi a carico del Comune

Il Comune di Sogliano Cavour riconosce:

- il ruolo educativo e sociale svolto dalla Comunità delle Suore in favore dell'infanzia soglianesa;
- la funzione pubblica esercitata dalla stessa senza scopo di lucro;
- la presenza irrinunciabile per la popolazione soglianesa, in quanto al momento risulta essere l'unica risorsa presente sul territorio che assicura la formazione e lo sviluppo culturale dei bambini, garantendo un servizio di elevata qualità ed in linea con le esigenze e le aspettative delle famiglie.

A tal fine il Comune mette a disposizione l'immobile sito in via Rimembranza 24 con tutti gli impianti e le pertinenze, per il funzionamento della Scuola Materna Paritaria senza che tale assegnazione possa comportare oneri per la Comunità delle Suore.

Il Comune si fa carico altresì:

- a) del servizio scuolabus per il trasporto alunni, con proprio mezzo, autista, e relativi oneri;
- b) di tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile e delle pertinenze;
- c) di tutte le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento;
- d) di tutte le spese per funzionamento della cucina, e del relativo personale (cuoca). Il servizio mensa deve essere assicurato (da entrambe le parti) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di menù redatti su autorizzazione della competente ASL;

- e) il Comune provvede, in caso di necessità, alla manutenzione straordinaria e ordinaria dello spazio verde, alla manutenzione della suppellettile scolastica, del refettorio, dei servizi igienici e della Cappella.

Art. 4 - Rapporti Finanziari

Il Comune di Sogliano Cavour stanzierà alla Comunità delle Suore, che da decenni garantisce alla collettività soglianese, la continuità del servizio di scuola dell'infanzia, il mantenimento del livello didattico delle proprie prestazioni, oltreché il contenimento delle rette di frequenza, la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) affinché siano assicurati da parte della Comunità delle Suore i seguenti servizi:

- l'accompagnamento e l'assistenza degli alunni sullo scuolabus e la sorveglianza durante la somministrazione dei pasti con relativa individuazione e contrattualizzazione del personale addetto;
- la pulizia dei locali adibiti ad aule, servizi igienici e refettorio;
- il sostegno scolastico e l'assistenza ai bambini diversamente abili
- l'accoglienza ai bambini con particolari disagi (individuati dai servizi sociali secondo le modalità previste dal successivo art.5);
- l'accoglienza, la vigilanza e l'assistenza ai bambini in orario pre-post scuola, al fine di agevolare le famiglie che per esigenze lavorative o di gestione familiare hanno necessità che i loro figli siano accolti nelle fasce orarie di pre-post scuola, organizzando attività differenziate durante i due momenti di accoglienza;
- il prolungamento dell'orario relativo alle attività scolastiche curriculari per attivazione (a titolo esemplificativo) di laboratori di

educazione e ascolto musicale, di lingua inglese, di ballo tradizionale salentino (la pizzica), corsi di educazione motoria, corsi di tamburello, di recitazione, attività queste da concludersi con saggi finali.

Le suddette attività, si ritiene che vadano a migliorare l'offerta formativa già erogata e l'educazione alla cultura di Comunità, garantendo in tal modo una scuola paritaria di eccellenza.

I suddetti interventi che si intendono avviare per lo sviluppo dell'educazione del bambino formeranno oggetto di apposito programma presentato all'Ente e rendicontato al termine dell'anno scolastico, in ogni caso non oltre il 31 luglio, al fine di consentire, previa verifica, l'erogazione della somma preventivata.

Le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, pertanto, entro il 31 luglio, devono presentare una relazione finale dettagliata delle attività e iniziative aggiuntive attuate nel corso dell'anno scolastico, corredata della documentazione contabile giustificativa dei costi sostenuti, propedeutica e necessaria all'erogazione della spesa rendicontata nell'ambito della somma stanziata pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

La rendicontazione è elemento necessario anche ai fini della previsione in bilancio della compartecipazione indicata innanzi per l'esercizio finanziario successivo.

Il Comune di Sogliano Cavour, nell'ambito della somma innanzi individuata, si obbliga ad erogare alla Comunità delle Suore gli importi inerenti la parità scolastica, rivenienti dalla Regione Puglia, giusta L.R. 4 dicembre 2009, n. 31.

L'Amministrazione Comunale introiterà le somme versate dalle famiglie per usufruire volontariamente del Servizio Mensa e del Trasporto Alunni, trattandosi di Servizi a domanda individuale.

In merito al servizio di accompagnamento e assistenza degli alunni sullo Scuolabus, e al servizio di sorveglianza durante la mensa, il relativo costo è a totale carico della Comunità delle Suore.

L'importo delle rette di frequenza già stabilito concordemente con l'Amministrazione Comunale pro-tempore potrà essere oggetto di revisione condivisa per il nuovo anno scolastico

Art.5 - Prerogative del Comune

Il Comune si riserva la facoltà di segnalare per la frequenza a titolo gratuito della Scuola Materna Paritaria, un numero di bambini con particolari disagi non superiore al 20% del totale degli iscritti, previa relazione dettagliata dell'assistente sociale inerente ad un Piano Assistenziale predisposto per la famiglia che versa in situazioni problematiche anche temporanee.

Art.6 - Imprevisti

Al fine di assicurare un regolare processo di reciprocità tra i firmatari della Convenzione, nel caso in cui, per cause non dipendenti dalle volontà dei sottoscrittori, dovessero diminuire le sezioni/alunni con la relativa contrazione forza lavoro (Insegnanti e/o Assistenti), il Comune di Sogliano Cavour e la Congregazione delle Suore, previo accordo, converranno a rivedere i rapporti finanziari, rimodulando gli impegni nel rispetto dei contenuti sostanziali della presente convenzione.

Art. - 7 Tracciabilità

La Comunità delle Suore adoratrici del Sangue di Cristo è tenuta ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2000, n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei propri movimenti finanziari.

Art. 8 - Prerogative della Comunità affidataria

La Direzione della Scuola è affidata alla Superiora della Comunità religiosa, tanto per la disciplina, quanto per l'istruzione morale e religiosa degli allievi ed inoltre per tutto ciò che riguarda il buon andamento dell'operato.

Le Suore, nei locali della Scuola, o anche fuori, potranno dedicarsi all'insegnamento di attività formative alla Comunità Soglianese e ad altre opere di apostolato, secondo quanto sarà consentito dal buon funzionamento della Scuola Materna Paritaria e dalle esigenze spirituali delle Suore.

La Comunità si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie al fine di condividere e migliorare l'educazione alla cultura di comunità.

Nessuna persona estranea potrà inserirsi nell'amministrazione della comunità, né entrare nell'appartamento riservato alle Suore, essendoci clausura.

Di comune intesa potranno essere rese al di fuori degli orari destinati alle attività didattiche, iniziative ludico-ricreative.

Art. 9 - Durata del contratto e Recesso

La presente convenzione ha la durata di due anni e più precisamente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, fatta salva la possibilità di rivalutare entro il 1° settembre 2019 i rapporti tra le parti e la rideterminazione della compartecipazione in relazione alle attività rese e alle spese sostenute per le stesse.

Il comune tramite il responsabile del settore cui è annesso il servizio scuola si riserva di verificare periodicamente il mantenimento delle condizioni di efficienza e regolare operatività dei servizi resi.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione dei termini per la loro rimozione.

Qualora una delle parti intendesse recedere dagli accordi, deve darne comunicazione scritta all'altra parte entro il 30 giugno degli anni scolastici di durata della convenzione. In tal caso la convenzione si intenderà sciolta al termine del relativo anno scolastico.

Richiamandosi alla comune finalità espressa nella premessa, le parti si impegnano all'osservanza di quanto sopra stabilito e sottoscrivono.

Sogliano Cavour, lì

La COMMISSIONE STRAORDINARIA

La Superiora Regionale delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo

Sr. Nicoletta Vittoria Spezzati, ASC

Si dichiara che la presente Convenzione è stata allegata, in schema, all'atto deliberativo n. 39 del 14/11/2018 adottato con i poteri di Consiglio dalla Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 29 giugno 2018 e D.P.R. del 9 agosto 2018 reso immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sogliano Cavour, lì